



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori NASTRI, IANNONE e CALANDRINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018**

Disposizioni per la concessione di *voucher* per l'acquisto di servizi per l'infanzia, di cui all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge prevede che le disposizioni in favore delle madri lavoratrici dipendenti, quali il *voucher baby sitting*, (ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati), siano estese in favore delle imprenditrici artigiane e delle lavoratrici autonome, che affrontano allo stesso modo delle lavoratrici dipendenti i problemi connessi alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura alla famiglia. Al riguardo occorre evidenziare che la normativa ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, attraverso l'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, il beneficio da fruire alternativamente al congedo pa-

rentale di 600 euro mensili per un massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici parasubordinate) per l'acquisto di servizi di *baby sitting* o per accedere a servizi pubblici per l'infanzia. Con la presente iniziativa legislativa, composta di un solo articolo, s'intende pertanto sanare l'ingiustificata disparità di trattamento esistente nella legislazione vigente tra diverse categorie di madri lavoratrici superando il *favor* concesso alle madri lavoratrici dipendenti rispetto a quelle autonome o imprenditrici, pur mantenendo ferme le dotazioni finanziarie previste dalle disposizioni che hanno prorogato per l'intero 2018 la possibilità di ricorrere al *voucher baby sitting* prevedendo un limite di finanziamento di 10 milioni di euro.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è riconosciuto nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020, ferme restando le relative disposizioni attuative. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio di cui al presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00